I commercialisti trattano col MEF, per ora sciopero non revocato

Astensione collettiva confermata al termine della riunione di ieri del coordinamento delle sigle sindacali

/ REDAZIONE

L'astensione collettiva dei commercialisti, fissata dal 27 febbraio al 6 marzo compresi, è **confermata**, almeno per ora.

Al termine della riunione di ieri delle sette sigle sindacali di categoria (ADC, AIDC, ANC, ANDOC, UNAGRACO, UNGDCEC e UNICO), il presidente dell'Associazione nazionale commercialisti, Marco **Cuchel**, ha infatti reso noto che "prosegue la **trattativa** con il Ministero dell'Economia e delle finanze", in particolare con il Viceministro Casero, e quindi, al momento, non c'è stata nessuna revoca dello sciopero.

Nell'ultimo incontro con Ministero e Agenzia delle Entrate, i commercialisti hanno ottenuto diverse aperture, in particolare sull'**impegno** a un dialogo "preventivo" con la formazione di due tavoli di confronto con il CNDCEC e sul ruolo della categoria, per il riconoscimento di alcune esclusive.

Si è parlato anche delle 12 proposte che i sindacati hanno presentato il 24 gennaio: tra i nodi critici c'è la possibile **rimessione in termini** della scadenza per la trasmissione telematica della dichiarazione IVA 2017, fissata al 28 febbraio. Sul punto, i sindacati non sono riusciti a ottenere un impegno formale, decidendo di prendersi ancora qualche giorno prima di sciogliere la riserva (si veda "Sciopero, apertura del MEF alle richieste dei commercialisti" del 9 febbraio).

Nel dettaglio, tra le richieste dei commercialisti figurano: lo spostamento delle scadenze per l'invio semestrale dello spesometro per il 2017 e la reintroduzione, a regime per il 2018, dello spesometro **annuale** (anziché trimestrale); la permanenza, in via opzionale, del regime semplificato per competenza per i prossimi cinque anni (con contabilità per cassa come regime naturale per le imprese minori); l'eliminazione della comunicazione dei beni ai soci; la posticipazione del termine per l'invio della dichiarazione annuale IVA (31 marzo per il 2017 e 30 settembre dal 2018); la ridefinizione del **regime sanzionatorio** connesso ai nuovi adempimenti relativi a spesometro e dichiarazioni IVA (niente sanzioni per il primo anno, ridotte a partire da quello successivo); l'allungamento delle rateizzazioni (almeno 36 mesi con applicazione della sanzione del 10%) per la rottamazione delle cartelle (si veda "Via libera del Garante allo sciopero dei commercialisti" del 25 gennaio).

Si ricorda che, a seguito della manifestazione in piazza il 14 dicembre scorso, le associazioni sindacali hanno proclamato ufficialmente l'astensione collettiva dalle **ore 24** del **26 marzo** alle ore 24 del **6 marzo**.

In base alla delibera 28 luglio 2014 della Commissione di garanzia sull'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, relativa alla valutazione di idoneità del Codice di autoregolamentazione adottato dalle sigle sindacali dei commercialisti, lo sciopero, che deve essere proclamato almeno **15 giorni** (massimo 60) prima della data di astensione, comunicato a tutte le principali istituzioni (tra cui Agenzia delle Entrate, INPS e tribunali) e reso noto sugli organi d'informazione, non può superare gli otto giorni lavorativi consecutivi, anche a ridosso di scadenze, eccetto il caso del servizio di trasmissione telematica del modello F24 per il pagamento di tributi o contributi, in relazione al quale il periodo massimo sarebbe di due giorni lavorativi.

Inoltre, la **revoca** della proclamazione deve essere comunicata agli stessi destinatari **almeno cinque giorni** prima della data fissata per l'astensione, salva la diversa richiesta da parte della Commissione di garanzia o la sopravvenienza di fatti significativi.

Durante lo sciopero, sono comunque **garantite** le seguenti **prestazioni** indispensabili:

- orario minimo di apertura non inferiore alle due ore giornaliere;
- predisposizione e consegna delle buste paga;
- predisposizione e consegna al cliente del modello **F24**, per il pagamento dei tributi o contributi, quando richiesto ai fini del pagamento in forma autonoma;
- predisposizione e consegna al cliente delle **dichiarazioni** fiscali e tributarie, quando richiesto ai fini della presentazione in forma autonoma;
- assistenza, predisposizione e consegna di documentazione in caso di accesso di organi ispettivi per accertamenti fiscali e tributari, o di deleghe dell'Autorità giudiziaria, in procedimenti penali e di prevenzione, in procedimenti civili e amministrativi;
- rispetto dei termini perentori prescritti nell'ambito dei procedimenti tributari o civili in merito all'attività di attestazione o in presenza di concordati.